

D.P.R. 16-9-1977 n. 783

Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1977, n. 296.

*7. (Art. 32 della legge) Domanda per ottenere la licenza di trasporto di cose in conto proprio - Rilascio delle licenze.*

§ 1. - Le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici, per ottenere la licenza, devono rivolgerne domanda all'ufficio, provinciale M.C.T.C. della provincia nella quale hanno la residenza, ovvero la sede unica o la sede principale.

Le persone fisiche e giuridiche e gli organismi di Stati esteri, che svolgono attività in Italia, per ottenere la licenza devono rivolgerne domanda all'ufficio provinciale M.C.T.C. della provincia nella quale hanno una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simile).

§ 2. - La domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente e alla elencazione delle cose o classi di cose da trasportare, dovrà contenere la specificazione del numero, del tipo e delle portate utili dei veicoli a motore da impiegare, appartenenti esclusivamente alle categorie indicate nei primi due commi del precedente art. 2, computandosi nella portata utile degli autotreni e degli autoarticolati quella del rispettivo rimorchio o semirimorchio, ed inoltre la previsione approssimativa della quantità delle cose da trasportare nel periodo di un anno. Nella domanda devono anche essere indicati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, per le persone fisiche;

ragione sociale o denominazione, con precisazione del tipo di società, quale risulta dall'atto costitutivo per le imprese sociali;

denominazione, sotto la quale è stato ottenuto il riconoscimento, con gli estremi del relativo provvedimento, per le persone giuridiche pubbliche non territoriali e per le persone giuridiche private diverse dalle società;

denominazione, per gli enti non riconosciuti, con il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità della persona che, secondo i rispettivi ordinamenti, svolge la funzione di presidente, direttore od altra equivalente;

b) estremi dell'iscrizione al registro delle ditte o all'albo delle imprese artigiane, istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le imprese che hanno l'obbligo di tali iscrizioni, con la precisazione delle attività per le quali sono iscritte;

genere di attività per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro e all'albo suindicati, nonché per tutte le altre persone fisiche e giuridiche ed enti non riconosciuti;

c) residenza ovvero sede unica o principale ed elenco di tutte le eventuali sedi secondarie esistenti in Italia e all'estero.

Il richiedente deve inoltre dichiarare nella domanda che assume l'obbligo di fornire al Ministero dei trasporti informazioni e dati di carattere statistico in base a richieste determinate di volta in volta o

periodicamente, anche mediante compilazione di appositi moduli all'uopo predisposti, fermo restando che le informazioni e i dati sono coperti dal segreto professionale e non possono, in alcun caso, essere utilizzati a fini diversi da quello statistico, per il quale sono richiesti.

In ogni domanda intesa ad ottenere incrementi della portata indicata nella prima licenza conseguita, il richiedente deve precisare altresì il numero di tale licenza, nonché il numero di iscrizione nell'elenco provinciale degli autotrasportatori di cose in conto proprio, ove già assegnato.

La domanda, corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compilarli a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero stesso, deve essere sottoscritta dal richiedente o da persona che ne abbia comunque potere di rappresentanza con firma autenticata ai sensi dell'articolo 20 della [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#).

§ 3. - La licenza determina la portata utile globale assegnata al richiedente e precisa altresì la ripartizione di questa tra le categorie e i tipi di veicoli indicati nella relativa domanda.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i veicoli previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 9 della [legge 5 maggio 1976, n. 313](#), è computata la portata risultante dall'applicazione dei decreti stessi.

In relazione alle accertate esigenze di trasporto del richiedente, la licenza può altresì prevedere che singoli veicoli, compresi nella ripartizione della portata utile globale, ai quali sia stata riconosciuta una portata potenziale, eccedente quella riferita al peso massimo complessivo a pieno carico stabilito dall'art. 33 del [decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393](#), e successive modificazioni, vengano utilizzati fino ai limiti di tale portata potenziale, ferma restando in tal caso l'osservanza delle disposizioni dell'art. 10 del medesimo decreto.

Il veicolo a motore facente parte degli autotreni e degli autoarticolati, tra i quali è ripartita la portata utile globale assegnata dalla licenza, può trainare, in luogo del rimorchio o semirimorchio in relazione al quale è stata determinata la portata utile del complesso, altri rimorchi o rispettivamente semirimorchi, dei quali in linea tecnica sia ammesso l'agganciamento, che il titolare della licenza abbia in proprietà, in usufrutto ovvero acquistato con patto di riservato dominio, purché con l'accoppiamento di questi al veicolo trainato non venga superata la portata utile determinata per il complesso.

Qualora il richiedente abbia sedi secondarie in province diverse da quella in cui ha la sede principale e dichiarerà di voler immatricolare in tali province uno o più veicoli, indicati nella domanda di licenza ai sensi del precedente comma terzo, l'ufficio provinciale M.C.T.C. che rilascia la licenza ne dà notizia agli uffici provinciali M.C.T.C. competenti per l'immatricolazione dei veicoli stessi.

Sulle carte di circolazione relative ai veicoli a motore, nonché ai rimorchi e ai semirimorchi, in relazione ai quali è determinata la portata degli autotreni e rispettivamente degli autoarticolati, rientranti nella portata utile globale assegnata dalla licenza, gli uffici provinciali M.C.T.C. annotano gli estremi della licenza stessa, che comunque deve essere esibita in originale o in copia autenticata nel caso previsto dall'art. 38 della legge. Sulle carte di circolazione dei veicoli a motore facenti parte di autotreni o di autoarticolati rientranti nella portata utile globale assegnata dalla licenza, deve essere altresì indicata la portata utile determinata per il complesso.

In pari tempo i predetti uffici provinciali riportano, sull'esemplare della licenza che rimane in atti, l'indicazione degli estremi di targa e di portata dei veicoli di cui al comma precedente, indicazione

che deve essere tenuta aggiornata con tutte le successive variazioni. A tali adempimenti può provvedersi con idonea procedura meccanografica.